

**Area Marina Protetta  
Riserva Naturale Statale  
Isole di Ventotene e S.Stefano**

**DISCIPLINARE INTEGRATIVO AL REGOLAMENTO  
DELL'AREA MARINA PROTETTA  
ISOLE DI VENTOTENE E S.STEFANO**

(Regolamento di esecuzione ed organizzazione D.M. n.123 del 18.04.2014)

**ANNO 2018**

**AREA MARINA PROTETTA  
ISOLE DI VENTOTENE E S.STEFANO  
DISCIPLINARE INTEGRATIVO AL REGOLAMENTO  
ANNO 2018**

**Art. 1 – Validità**

1. Il presente Disciplinare, con validità per l'anno 2018, e stabilisce le modalità di svolgimento delle attività consentite per le quali il Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'Area Marina Protetta Isole di Ventotene e S.Stefano (di seguito Regolamento), approvato con D.M. n.123 del 18.04.2014, rimanda a decisioni dell'Ente Gestore.
2. Il Disciplinare è adottato ed aggiornato annualmente, anche in esecuzione del criterio metodologico della gestione dinamica ed adattativa delle aree marine protette.
3. Esso conserva, in ogni caso, la sua validità fino all'emanazione di un nuovo disciplinare, fatto salvo l'eventuale entrata in vigore di nuove norme e disposizioni in contrasto o ad integrazione dello stesso.

**Art. 2 – Ricerca Scientifica**

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 11 del Regolamento, per la richiesta di autorizzazione all'attività di Ricerca scientifica, è necessario utilizzare il modello predisposto dall'Ente Gestore, nelle modalità previste all'art.13 del presente disciplinare.

**Art. 3– Riprese fotografiche, cinematografiche e televisive**

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 12 del Regolamento, che disciplina l'attività delle riprese fotografiche, cinematografiche e televisive, si dispone quanto segue.
2. sono esenti dal pagamento dei corrispettivi le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali di interesse pubblico all'informazione.
3. La richiesta di autorizzazione va presentata utilizzando il modello predisposto dall'Ente Gestore nelle modalità previste all'art.13 del presente disciplinare.

**Art. 4 – Immersioni subacquee**

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento, che disciplina l'attività delle immersioni subacquee, si dispone quanto segue.
2. I siti per lo svolgimento delle immersioni subacquee con e senza autorespiratore (immersione in apnea), sono i seguenti:

**Zona B**

Punta Eolo - P. Mamma Bianca – Sconcioglie - Secchitella – Relitto – Gaudioso - Scogli Capri - Punta Pascone- Moggio di terra - S.Stefano - Madonnina- Approdo n°4 – Molara - P.Cannucce - Punta dell'Arco – Grottelle – Nardone – Paratella – Calabattaglia.

**Zona C**

Tetrapodi-Punta Eolo-Calanave.

3. Il numero massimo di immersioni subacquee giornaliere autorizzate è pari a 6 (sei) per ciascun sito di immersione.
4. Sono equiparati ai residenti coloro che attestino di:
  - a) i parenti in primo grado delle persone fisiche iscritte all'anagrafe nel comune dell'area marina protetta; i nativi nei comuni ricadenti nell'area marina protetta;
  - b) le persone fisiche proprietarie di immobili ubicati nel comune dell'area marina protetta, da almeno 3 (tre) anni ;
5. La richiesta di autorizzazione va presentata utilizzando il modello predisposto dall'Ente Gestore nelle modalità previste all'art.13 del presente disciplinare.

#### **Art. 5 – Visite guidate subacquee**

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 15 del Regolamento, che disciplina l'attività delle visite subacquee guidate, si dispone quanto segue.
2. I siti di svolgimento delle stesse, in Zona B e C, sono quelli di cui al precedente art.4, comma2;
3. Il numero massimo di visite guidate subacquee giornaliere autorizzate è pari a 6 (sei) per ciascun sito di immersione;
4. Il registro delle immersioni, di cui al comma 11, dell'articolo 15 del Regolamento, deve essere vidimato dall'Ente Gestore prima del rilascio dell'autorizzazione. Copia compilata dei registri deve essere trasmessa all'Ente Gestore, pena revoca dell'autorizzazione, ogni quattro mesi.
5. La richiesta di autorizzazione va presentata utilizzando il modello predisposto dall'Ente Gestore nelle modalità previste all'art.13 del presente disciplinare.

#### **Art. 6 – Navigazione da diporto**

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 16 del Regolamento, che disciplina l'attività della navigazione da diporto, si dispone quanto segue.
2. Lungo la costa dell'Area Marina Protetta, le aree destinate alla balneazione e quindi interdette alla navigazione, ormeggio e ancoraggio saranno delimitate, per il periodo corrispondente alla stagione balneare 1° maggio -30 settembre (articolo 2, comma 1, lettera e del D. Lgs. n.116 del 30 maggio 2008), da appositi gavitelli biconici di segnalazione:

a) **Calanave** (versante nord est):

A: 40°47'36.9"N 13°25'55.1"E

B: 40°47'49.0"N 13°26'07.0"E

C: 40°47'36.5"N 13°26'02.6"E

D: 40°47'42.3"N 13°26'09.1"E




b) **Parata Grande** (versante nord ovest)

A: 40°47'56.1"N 13°25'30.2"E

B: 40°47'48.9"N 13°25'31.3"E

C: 40°47'51.6"N 13°25'38.1"E

D: 40°47'53.4"N 13°25'38.0"E




c) **Calarossano** (area Portuale)

A: 40°47'57.8"N 13°25'50.2"E

B: 40°47'59.5"N 13°25'49.7"E

C: 40°47'59.5"N 13°25'52.0"E

D: 40°47'58.0"N 13°25'52.3"E



**Art. 7 – Ancoraggio**

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 18 del Regolamento, che disciplina l'attività di ancoraggio, si dispone quanto segue.
2. Lungo la costa dell'area marina protetta sono state individuate, di concerto con la Capitaneria di Porto, e nel rispetto delle biocenosi di pregio e delle norme di sicurezza a mare, le seguenti aree di ancoraggio, ciascuna delimitata dalla congiungente dei relativi punti, espressi in coordinate geografiche WGS84, e riportati negli stralci cartografici che seguono:

**1- Parata Grande - Pascone**


---

**-1-**

- 40°47'58.7"N 13°25'16.7"E
- 40°48'00.9"N 13°25'11.4"E
- 40°47'48.7"N 13°25'07.4"E
- 40°47'47.1"N 13°25'09.8"E
- 40°47'50.6"N 13°25'18.5"E


**1-bis**

- 40°47'53.6"N 13°25'32.7"E
- 40°47'50.2"N 13°25'32.2"E
- 40°47'48.4"N 13°25'24.5"E
- 40°47'57.0"N 13°25'24.9"E



## 2 Moggio di terra - P. Dell'Arco

- 40°47'27.2"N 13°24'57.9"E
- 40°47'32.3"N 13°24'49.9"E
- 40°47'14.2"N 13°24'26.3"E
- 40°47'17.5"N 13°24'08.9"E




## 3 P. Dell'Arco - Calabattaglia

- 40°46'58.2"N 13°24'31.8"E
- 40°47'01.9"N 13°24'33.4"E
- 40°46'57.1"N 13°24'59.1"E
- 40°47'03.9"N 13°24'58.4"E

#### 4 S.Stefano

---


- 40°47'36.1"N 13°27'04.0"E
- 40°47'35.0"N 13°27'28.5"E
- 40°47'46.8"N 13°26'46.0"E
- 40°47'54.7"N 13°27'06.3"E



#### 5 Punta Eolo

---

- 40°47'54.3"N 13°26'09.0"E
- 40°47'45.1"N 13°26'09.3"E
- 40°47'44.2"N 13°26'13.8"E
- 40°47'50.8"N 13°26'21.7"E
- 40°47'54.8"N 13°26'19.4"E



## **Art. 8 – Trasporto passeggeri e visite guidate.**

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 19 del Regolamento, che disciplina l'attività di trasporto passeggeri e visite guidate, si dispone quanto segue.
2. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, i richiedenti dovranno inoltrare la domanda, nelle modalità previste all'art.13, del presente disciplinare, entro il 30 aprile di ogni anno. Le autorizzazioni saranno rilasciate prioritariamente ai proprietari di unità navali che dimostreranno il possesso di più requisiti rispetto a quanto previsto dall'art. 19, comma 8 del Regolamento, e a parità di requisiti secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
3. Il numero massimo di unità navali adibite al trasporto passeggeri nell'AMP, è di **25** (venticinque) unità.
4. Il carico massimo totale di passeggeri imbarcabili su ogni unità navale adibita al trasporto passeggeri non può superare il limite di **50** (cinquanta) persone.
5. Il numero massimo di unità navali adibite alle visite guidate nell'AMP, è di **25** (venticinque) unità. Inoltre, il carico massimo totale di passeggeri imbarcabili su ogni unità navale non può superare il limite di **20** (venti) persone.

## **Art. 9 – Trasporto marittimo di linea**

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 20 del Regolamento, che disciplina le attività di trasporto marittimo di linea, si dispone quanto segue.
2. È consentito alle compagnie di navigazione di linea e di pubblico servizio l'accesso con rotta perpendicolare agli approdi individuati all'interno del Porto "Nuovo" di Ventotene, e la navigazione lungo le direttive: Ventotene-Formia, Ponza-Ventotene-Ischia con rotta parallela alla costa.
3. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, i richiedenti dovranno inoltrare la domanda, nelle modalità previste all'art.13, del presente disciplinare, entro il 31 marzo di ogni anno.
4. Ulteriori richieste di autorizzazione pervenute dopo la data prevista al precedente comma, qualora siano ancora disponibili autorizzazioni non assegnate, potranno essere prese in considerazione e rilasciate, fino al raggiungimento del numero massimo previsto (10), secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
5. Ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, gli armatori e i proprietari di unità navali sono obbligati a fornire all'Ente Gestore le informazioni relative ai servizi prestati in relazione al presente articolo, in particolare, il numero di passeggeri imbarcati. Le informazioni vanno trasmesse all'Ente Gestore, pena revoca dell'autorizzazione, ogni quattro mesi.

## **Art. 10- Noleggio e locazione di unità da diporto**

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 21 del Regolamento, che disciplina l'attività di noleggio e locazione di unità da diporto, si dispone quanto segue.
2. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, i richiedenti dovranno inoltrare la domanda, nelle modalità previste all'art.13, del presente disciplinare, entro il 30 aprile di ogni anno.
3. Il numero massimo di unità da diporto adibite al noleggio e locazione nell'AMP è di **150** (centocinquanta) unità totali, rispettivamente **100 (cento)** unità con l.f.t. non oltre i 5mt, e **50** (cinquanta) unità con l.f.t. non oltre i 10 mt.
4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui ai precedenti comma, saranno rilasciate prioritariamente ai proprietari di unità da diporto che dimostreranno il possesso di più requisiti rispetto a quanto previsto dall'art. 21, comma 5 del Regolamento, e a parità di requisiti secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.



5. Ulteriori richieste di autorizzazione pervenute dopo la data prevista al precedente comma 1, qualora siano ancora disponibili autorizzazioni non assegnate, potranno essere prese in considerazione e rilasciate, fino al raggiungimento del numero massimo previsto al precedente comma 2, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
6. Ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, i soggetti e le imprese autorizzate sono obbligati a fornire all'Ente Gestore le informazioni relative ai servizi prestati, in particolare, il numero di unità noleggiate/locate con i relativi passeggeri imbarcati. Le informazioni vanno trasmesse all'Ente Gestore, pena revoca dell'autorizzazione, ogni quattro mesi.

### **Art. 11- Pesca professionale**

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 23 del Regolamento, che disciplina l'attività di pesca professionale si dispone quanto segue.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazioni alla piccola pesca artigianale nell'area marina protetta, i richiedenti devono inoltrare, come previsto all'art.13, del presente disciplinare, la richiesta utilizzando il modello predisposto, entro il 31 marzo di ogni anno.
3. Ai fini dell'acquisizione dei dati per il monitoraggio dell'attività di pesca professionale nell'area marina protetta, è istituito il "Registro volontario delle catture della pesca professionale". Al tal fine l'Ente gestore distribuisce appositi formulari ai soggetti richiedenti che, al termine del periodo di validità dell'autorizzazione, potranno restituire debitamente compilati per il rilascio delle successive autorizzazioni.

### **Art. 12- Pesca sportiva e ricreativa**

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 24 del Regolamento, che disciplina l'attività di pesca sportiva e ricreativa si dispone quanto segue.
2. Sono esenti dal pagamento del corrispettivo i soggetti di età anagrafica maggiore di 65 anni e minore di 14 anni.
3. Sono considerati residenti:
  - i parenti in primo grado delle persone fisiche iscritte all'anagrafe del Comune nell'area marina protetta;
  - i nativi nei comuni ricadenti nell'area marina protetta;
  - le persone fisiche proprietarie, di immobili ubicati nell'area marina protetta, da almeno 3 (tre) anni;
4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazioni i richiedenti devono inoltrare, come da successivo art.12, la richiesta utilizzando il modello predisposto.
5. Al fine di ridurre il numero delle 20 autorizzazioni speciali, concesse ai pescatori sportivi secondo quanto indicato all'art. 25, comma 7, per l'annualità in corso 2018 il numero delle autorizzazioni speciali rilasciate sarà di 18 (diciotto), tale numero in assenza di nuove disposizioni, sarà diminuito di 3 unità per ogni anno successivo all'approvazione del presente disciplinare.
6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazioni speciali per i pescatori ricreativi, ai sensi dell'art. 25 comma 7 i richiedenti devono inoltrare, come da successivo art.13, la richiesta utilizzando il modello predisposto presso la sede dell'Ente Gestore;
7. Al fine di determinare la capacità di carico dell'area marina protetta in relazione alle esigenze di tutela ambientale, il soggetto gestore effettua il monitoraggio delle attività di prelievo e per l'annualità 2018 e determina ai sensi dell'art.25 comma 11 del Regolamento di esecuzione ed organizzazione:

- Le caratteristiche ed attrezzi utilizzabili:
  - a. Sia da terra che da unità navale, prelievo cumulativo giornaliero consentito fino a 5 Kg per imbarcazione e 3 Kg per persona, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore;
  - b. da terra, con massimo 2 canne singole fisse o da lancio, o lenza a non più di 2 ami non inferiori a 14mm;
  - c. da unità navale, con bolentino, anche con canna a mulinello a non più di 2 ami non inferiori a 14 mm;
  - d. da unità navale, con massimo 2 lenze da traina;
  - e. da unità navale, con massimo 2 lenze per la cattura di cefalopodi (polpare, totanara, e sepiolara);

- Il calendario delle attività di pesca

Per l'annualità 2018 l'attività di pesca sportiva ricreativa sarà consentita nel periodo aprile-dicembre fino ad un massimo di n°90 giornate di pesca a persona e potrà essere oggetto di ulteriori limitazioni e contingentazioni con successive disposizioni dell'Ente Gestore.

- le misure minime di cattura

Sono vietati la cattura ed il prelievo di individui secondo le misure minime indicate ai sensi della Direttiva Europea (Regolamento (CE) N. 1967/2006 e del DPR 1639/1968

- misure di tutela specie minacciate o a rischio

Per l'annualità 2018 non sono indicate ulteriori misure di tutela in riferimento a particolari specie minacciate o a rischio oltre quelle indicate nel DM n°123 14.04.2018.

8. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di pesca sportiva le disposizioni di cui al DM n°123 14.04.2018 dell'area marina protetta.

### **Art.13- Domanda e Validità di Autorizzazione**

1. Le autorizzazioni hanno validità per l'intero anno e scadono inderogabilmente il 31 dicembre dell'anno di rilascio.
2. Ai sensi dell'art.27 del Regolamento la domanda di autorizzazione per le attività consentite nell'AMP, è presentata all'Ente Gestore dell'Area Marina Protetta utilizzando il modulo predisposto dallo stesso ente e disponibile:
  - sui siti web [www.riservaventotene.it](http://www.riservaventotene.it);
  - [www.comune.ventotene.lt.it](http://www.comune.ventotene.lt.it);
  - presso la sede dell'Ente P.zza Castello 1 Ventotene (LT);
  - presso il Centro Visite dell' Area Marina Protetta, rampe Porto Romano Ventotene (LT).
3. La richiesta di autorizzazione per le attività consentite nell'AMP, va trasmessa all'Ente Gestore secondo le seguenti modalità:
  - posta elettronica certificata all'indirizzo PEC;
  - consegna a mano.

## Art. 14- Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 31 del Regolamento, l'entità dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni e diritti di segreteria, sono riportati nella tabella seguente:

| COMUNE DI VENTOTENE   |         |      |       |         |     |     |         |     |     |             |     |     |
|---|---------|------|-------|---------|-----|-----|---------|-----|-----|-------------|-----|-----|
| Provincia di Latina   |         |      |       |         |     |     |         |     |     |             |     |     |
| ENTE GESTORE AREA MARINA PROTETTA E RISERVA NATURALE STATALE                    |         |      |       |         |     |     |         |     |     |             |     |     |
| "Isole di Ventotene e Santo Stefano"  |         |      |       |         |     |     |         |     |     |             |     |     |
| TABELLA DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AMP            |         |      |       |         |     |     |         |     |     |             |     |     |
| (Importi in euro)   |         |      |       |         |     |     |         |     |     |             |     |     |
| DESCRIZIONE ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE                                | AMP     |      |       |         |     |     |         |     |     | Giornaliero |     |     |
|   | ANNUALE |      |       | MENSILE |     |     | SETT.LE |     |     | A           | B   | C   |
|   | A       | B    | C     | A       | B   | C   | A       | B   | C   | A           | B   | C   |
| Video, riprese e servizi fotografici nell'AMP art.12                            |         | 500  | 250   |         |     |     |         |     |     |             | 500 | 250 |
| ATTIVITA' RICERCA SCIENTIFICA ART. 11   | 100     | 100  | 100   | 30      | 30  | 30  | 10      | 10  | 10  |             |     |     |
| Immersioni subacquee non residenti per individuo art.14                         |         | 750  | 600   |         | 400 | 300 |         | 200 | 150 |             | 40  | 30  |
| Immersioni subacquee residenti per individuo art.14                             |         | 50   | 50    |         | 30  | 30  |         | 5   | 5   |             | 2   | 2   |
| Immersioni subacquee residenti per individuo art.14 comma 9                     |         | 15   | 10    |         | 10  | 8   |         | 5   | 4   |             | 2   | 2   |
| Visite guidate subacquee Diving non "residenti" art.15                          |         | 1000 | 800   |         | 500 | 400 |         |     |     |             |     |     |
| Visite guidate subacquee Diving residenti art.15 e siti parziali zona A         | 300     |      |       | 150     |     |     |         |     |     |             |     |     |
| ORMEGGIO NAUTICA DIPORTO NATANTI art.17   |         | 100  | 80    |         | 50  | 40  |         | 20  | 10  |             | 3   | 2   |
| ORMEGGIO NAUTICA DIPORTO NATANTI residenti art.17                               |         | 10   | 10    |         | 5   | 5   |         | 2   | 2   |             | 1   | 1   |
| ORMEGGIO NAUTICA DIPORTO IMBARCAZIONI art.17                                    |         | 300  | 200   |         | 150 | 90  |         | 30  | 20  |             | 5   | 4   |
| ORMEGGIO NAUTICA DIPORTO IMBARCAZIONI residenti art.17                          |         | 15   | 12    |         | 10  | 8   |         | 5   | 4   |             | 2   | 1   |
| ANCORAGGIO NAUTICA DIPORTO NATANTI art.18                                       |         | 120  | 100   |         | 60  | 50  |         | 30  | 15  |             | 4   | 2   |
| ANCORAGGIO NAUTICA DIPORTO NATANTI RESIDENTI art.18                             |         | 10   | 10    |         | 5   | 5   |         | 2   | 2   |             | 1   | 1   |
| ANCORAGGIO NAUTICA DIPORTO IMBARCAZIONI art.18                                  |         | 500  | 400   |         | 250 | 180 |         | 50  | 35  |             | 8   | 6   |
| ANCORAGGIO NAUTICA DIPORTO IMBARCAZIONI RESIDENTI art.18                        |         | 15   | 12    |         | 10  | 8   |         | 5   | 4   |             | 2   | 1   |
| ANCORAGGIO NAUTICA DIPORTO NAVI art.18  |         |      | 1.500 |         |     | 500 |         |     | 200 |             |     | 50  |
| TRASPORTO VISITE GUIDATE ART.19 <10mt   |         | 50   | 25    |         | 25  | 10  |         | 10  | 6   |             | 2   | 1   |
| TRASPORTO VISITE GUIDATE ART.19 >10mt   |         | 60   | 40    |         | 30  | 15  |         | 15  | 10  |             | 3   | 2   |
| TRASPORTO PASSEGGERI ART.19 <10mt   |         | 55   | 30    |         | 30  | 15  |         | 15  | 10  |             | 5   | 3   |
| TRASPORTO PASSEGGERI ART.19 >10mt   |         | 70   | 40    |         | 35  | 20  |         | 20  | 15  |             | 6   | 4   |
| TRASPORTO DI LINEA ART.20   |         | 2000 | 1.500 |         | 750 | 500 |         | 250 | 100 |             | 50  | 30  |
| NOLEGGIO E LOCAZIONE UNITA' NATANTI DIPORTO RESIDENTI ART.21                    |         | 50   | 25    |         | 25  | 10  |         |     |     |             |     |     |
| NOLEGGIO E LOCAZIONE UNITA' IMBARCAZIONI DIPORTO RESIDENTI ART.21               |         | 60   | 35    |         | 35  | 20  |         |     |     |             |     |     |
| NOLEGGIO E LOCAZIONE UNITA' NATANTI DIPORTO NON RESIDENTI ART.21                |         | 300  | 150   |         | 100 | 50  |         |     |     |             |     |     |
| NOLEGGIO E LOCAZIONE UNITA' IMBARCAZIONI DIPORTO NON RESIDENTI ART.21           |         | 350  | 200   |         | 150 | 75  |         |     |     |             |     |     |
| PESCA SPORTIVA NON RESIDENTI ART.25   |         |      | 100   |         |     | 50  |         |     | 20  |             |     | 5   |
| PESCA SPORTIVA NON RESIDENTI ART.25 (tipologia da terra art.31 comma 13)        |         |      | 100   |         |     | 50  |         |     | 20  |             |     | 5   |
| PESCA SPORTIVA NON RESIDENTI ART.25 (tipologia da unità navale art.31 comma 13) |         |      | 100   |         |     | 50  |         |     | 20  |             |     | 5   |
| PESCA SPORTIVA RESIDENTI ART.25   |         | 15   | 10    |         | 10  | 8   |         | 5   | 4   |             | 2   | 2   |
| PESCA SPORTIVA RESIDENTI ART.25 (tipologia da terra art.31 comma 13)            |         | 15   | 10    |         | 10  | 8   |         | 5   | 4   |             | 2   | 2   |
| PESCA SPORTIVA RESIDENTI ART.25 (tipologia da unità navale art.31 comma 13)     |         | 15   | 10    |         | 10  | 8   |         | 5   | 4   |             | 2   | 2   |
| PESCA SPORTIVA RESIDENTI ART.25 COMMA 6   |         |      | 15    |         |     | 10  |         |     | 8   |             |     | 5   |

2. Il pagamento dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni e diritti di segreteria può essere effettuato :

- a) tramite versamento su c/c postale n° 12629044 acceso presso Poste Italiane S.p.A. intestato a: COMUNE DI VENTOTENE – IBAN: IT83 S076 0114 7000 0001 2629 044 - causale "Diritti di Istruttoria per il rilascio di atti amministrativi" – con indicazione del Codice Attività e dell'Anno o del Periodo cui si riferiscono – con bollettini da ritirare presso gli uffici Area 5 dell'Ente Gestore;

- b) tramite versamento su c/c bancario n° 9928.32 acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena intestato a: COMUNE DI VENTOTENE – IBAN: IT35 A010 3073 9800 0000 0992 832 - causale “Diritti di Istruttoria per il rilascio di atti amministrativi” – con l’indicazione del Codice Attività e dell’Anno o del Periodo cui si riferiscono;
- c) tramite paypal e/o carta di credito sulla piattaforma on-line disponibile presso il sito [www.riservaventotene.it](http://www.riservaventotene.it)

## Art. 15- Sanzioni

1. Ad integrazione di quanto previsto all’art. 35 comma 6, del Regolamento, l’entità delle sanzioni amministrative pecuniarie è riportato nella tabella seguente:

| Tabella Sanzioni AMP "Isole di Ventotene e Santo Stefano" Rif. art. 13 Disciplinare integrativo 2018 Delibera G. C. n. _____ |  |                      |  |   |   |
|--|--|----------------------|--|---|---|
| VIOLAZIONE   | Normativa AMP di Riferimento   | Legge di riferimento | Sanzione prevista dalla legge di riferimento   |   | Sanzione accessoria disposta dal Soggetto gestore |
| NAVIGAZIONE A MOTORE DOVE NON CONSENTITA   | Decreto istitutivo AMP D.M. 12 dicembre 1997<br>Regolamento Esecuzione Organizzazione AMP D.M. 18 aprile 2014<br>Disciplinare provvisorio AMP 2018 | Art. 30 legge 394/91 | Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell'art.19 comma 3 | Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette | NON prevista                                      |
| SVOLGIMENTO ATTIVITA' PUBBLICITARIE NON AUTORIZZATE  |  | Art. 30 legge 394/91 | Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell'art.19 comma 3 | Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette | NON prevista                                      |
| ALTERAZIONE DELL'AMBIENTE GEOFISICO, DISCARICA DI RIFIUTI  |  | Art. 30 legge 394/91 | Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell'art.19 comma 3 | Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette | NON prevista                                      |
| CATTURA, RACCOLTA, DANNEGGIAMENTO DI SPECIE ANIMALI, VEGETALI, ASPORTAZIONE DI MINERALI E REPERTI ARCHEOLOGICI               |  | Art. 30 legge 394/91 | Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell'art.19 comma 3 | Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette | NON prevista                                      |
| DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI E LIQUIDI  |  | Art. 30 legge 394/91 | Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell'art.19 comma 3 | Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette | NON prevista                                      |
| INTRODUZIONE DI ARMI ESPLOSIVI E OGNI ALTRO MEZZO DISTRUTTIVO E DI CATTURA   |  | Art. 30 legge 394/91 | Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell'art.19 comma 3 | Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette | NON prevista                                      |

| <b>VIOLAZIONE</b>   | <b>Normativa AMP di Riferimento</b>  | <b>Legge di riferimento</b> | <b>Sanzione prevista dalla legge di riferimento</b>  | <b>Sanzione accessoria disposta dal Soggetto gestore</b>                      |
|---|--|-----------------------------|--|---|
| Disciplina attività di <b>RICERCA SCIENTIFICA</b><br>Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91                                 | Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 11<br>Disciplinare provvisorio AMP 2018 - Art. 2  | Art. 30 legge 394/91        | Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 €<br>in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette | Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria |
| Disciplina attività di <b>RIPRESE FOTOGRAFICHE, CINEMATOGRAFICHE E TELEVISIVE</b><br>Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91 | Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 12<br>Disciplinare provvisorio AMP 2018 - Art. 3  | Art. 30 legge 394/91        | Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 €<br>in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette | Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria |
| Disciplina attività di <b>BALNEAZIONE</b><br>Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91   | Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 13<br>comma 1                                     | Art. 30 legge 394/91        | Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 €<br>in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette | Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria                               |
| Disciplina attività di <b>IMMERSIONI SUBACQUEE</b><br>Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91                                | Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 14<br>Disciplinare provvisorio AMP 2018 - Art. 4  | Art. 30 legge 394/91        | Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 €<br>in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette | Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria |
| Disciplina attività di <b>VISITE GUIDATE SUBACQUEE</b><br>Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91                            | Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 15<br>Disciplinare provvisorio AMP 2018 - Art. 5  | Art. 30 legge 394/91        | Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 €<br>in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette | Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria |
| Disciplina attività di <b>NAVIGAZIONE DA DIPORTO</b><br>Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91                              | Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 16<br>Disciplinare provvisorio AMP 2018 - Art. 6  | Art. 30 legge 394/91        | Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 €<br>in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette | Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria |
| <b>VIOLAZIONE</b>   | <b>Normativa AMP di Riferimento</b>  | <b>Legge di riferimento</b> | <b>Sanzione prevista dalla legge di riferimento</b>  | <b>Sanzione accessoria disposta dal Soggetto gestore</b>                      |
| Disciplina attività di <b>ORMEGGIO</b><br>Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91  | Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 17  | Art. 30 legge 394/91        | Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 €<br>in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette | Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria |
| Disciplina attività di <b>ANCORAGGIO</b><br>Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91  | Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 18<br>Disciplinare provvisorio AMP 2018 - Art. 7  | Art. 30 legge 394/91        | Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 €<br>in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette | Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria |
| Violazione della disciplina <b>TRASPORTO PASSEGGERI E VISITE GUIDATE</b><br>Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91          | Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 19<br>Disciplinare provvisorio AMP 2018 - Art. 8  | Art. 30 legge 394/91        | Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 €<br>in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette | Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria |
| Violazione della disciplina <b>TRASPORTO MARITTIMO DI LINEA</b><br>Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91                   | Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 20<br>Disciplinare provvisorio AMP 2018 - Art. 9  | Art. 30 legge 394/91        | Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 €<br>in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette | Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria |
| Violazione della disciplina <b>NOLEGGIO E LOCAZIONE UNITA' DA DIPORTO</b><br>Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91         | Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 21<br>Disciplinare provvisorio AMP 2018 - Art. 10 | Art. 30 legge 394/91        | Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 €<br>in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette | Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria |
| Violazione della disciplina <b>WHALE WATCHING</b><br>Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91                                 | Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 22  | Art. 30 legge 394/91        | Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 €<br>in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette | Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria |

| <b>VIOLAZIONE</b>   | <b>Normativa AMP di Riferimento</b>  | <b>Legge di riferimento</b> | <b>Sanzione prevista dalla legge di riferimento</b>  |  | <b>Sanzione accessoria disposta dal Soggetto gestore</b>                      |
|---|--|-----------------------------|--|--|---|
| Disciplina attività di PESCA PROFESSIONALE<br>Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91  | Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 23<br>Disciplinare provvisorio AMP 2018 - Art. 11   | Art. 30 legge 394/91        | Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 €<br>in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette |  | Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria |
| Violazione della disciplina PESCATURISMO<br>Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91  | Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 24  | Art. 30 legge 394/91        | Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 €<br>in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette |  | Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria |
| Disciplina attività di PESCA SPORTIVA E RICREATIVA<br>Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91  | Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 25<br>Disciplinare provvisorio AMP 2018 - Art. 12   | Art. 30 legge 394/91        | Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 €<br>in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette |  | Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria |
| MANCATO POSSESSO DELL'AUTORIZZAZIONE, REVOCA O SOSPENSIONE DELLA MEDESIMA A SEGUITO DI RECIDIVA   | Decreto istitutivo AMP D.M. 12 dicembre 1997<br>Regolamento Esecuzione Organizzazione D.M. 18 aprile 2014<br>Disciplinare provvisorio AMP 2018 | Art. 30 legge 394/91        | Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91                           | Sanzione Amministrativa da 200 € a 1.032 €<br>in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette | Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria                               |
| UTILIZZO IMPROPRIO DELLA DOCUMENTAZIONE AUTORIZZATIVA   | Decreto istitutivo AMP D.M. 12 dicembre 1997<br>Regolamento Esecuzione Organizzazione D.M. 18 aprile 2014<br>Disciplinare provvisorio AMP 2018 | Art. 30 legge 394/91        | Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91                           | Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 €<br>in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette | Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria |
| In materia di violazione delle attività di Pesca Professionale, Pescaturismo, Pesca Sportiva e Ricreativa, restano fatte salve le previsioni di cui al D.lgs. n°4 del 9 gennaio 2012, e successive modifiche.   |  |                             |  |  |   |
| Ai sensi della Legge 689/81, art. 16, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. |  |                             |  |  |   |
| Ai sensi della Legge 689/81, art. 8, in caso di violazioni dello stesso dispositivo/norma, la sanzione applicata è quella prevista per la violazione più grave, aumentata del triplo.   |  |                             |  |  |   |
| Ai sensi dell'art. 30 legge 394/91, chi esplica un comportamento recidivo soggiace alla sanzione prevista per la violazione, aumentata sino al doppio.  |  |                             |  |  |   |